

Regolamento dei costi di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Art. 1 Scopo del regolamento dei costi

Il presente regolamento dei costi è promulgato sulla base dell'art. 6 degli statuti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e (la «fondazione»). Definisce le remunerazioni, le spese e i costi derivanti dai rapporti di previdenza o contrattuali che sono a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo associato, nonché delle persone assicurate.

Art. 2 Costi

I seguenti costi vengono conteggiati al datore di lavoro o al lavoratore autonomo associato in aggiunta ai contributi:

- spese di incasso e costi per un'efficace applicazione del diritto: costi per i solleciti forfait CHF 100, domande d'esecuzione forfait CHF 300, domande di continuazione dell'esecuzione forfait CHF 300, ritiro della domanda d'esecuzione forfait CHF 150, domande di fallimento e pignoramento nonché tutte le altre spese di incasso addebitate in base ai costi;
- costi per la richiesta delle informazioni necessarie per l'esecuzione della previdenza professionale, che a seguito della violazione dell'obbligo di collaborare del datore di lavoro, nonostante il richiamo scritto, non sono state dallo stesso fornite: forfait CHF 300;
- costi degli estratti conto richiesti in via straordinaria: forfait CHF 50;
- costi di risoluzione del contratto in caso di cessazione straordinaria del contratto di affiliazione: in base al costo, minimo CHF 500;
- costi sostenuti dalla fondazione in caso di liquidazione integrale o parziale della cassa di previdenza;
- i costi di applicazione del diritto che riguardano il datore di lavoro o la cassa di previdenza vengono addebitati sul conto contributi del datore di lavoro o conteggiati al datore di lavoro in base al costo effettivo;
- i costi degli oneri straordinari della fondazione vengono conteggiati in misura proporzionale in base ai costi effettivamente sostenuti.

I seguenti costi vengono addebitati all'avere di previdenza della persona assicurata:

- costi per servizi nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: versamento anticipato delle prestazioni forfait CHF 400, costituzione in pegno CHF 300;
- eventuali spese per la gestione del deposito;
- in caso di gestione patrimoniale esterna secondo l'art. 11 del Regolamento sugli investimenti: i costi di amministrazione patrimoniale per eventuali spese supplementari della fondazione vengono addebitati in base ai costi effettivamente sostenuti;

- i costi per l'assicurazione di componenti salariali derivanti da altri datori di lavoro vengono addebitati in base ai costi;
- i costi legati al cambio di strategia d'investimento risp. per la vendita degli investimenti esistenti e il reinvestimento del ricavo netto nei nuovi investimenti desiderati vengono conteggiati in base ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 3 Commissioni di intermediazione e brokeraggio

Qualora un soggetto terzo, per esempio un intermediario o un broker, curi gli interessi del datore di lavoro per una stipulazione o fornisca assistenza alla stipulazione, la fondazione può versare un compenso per la sua attività sulla base di un accordo.

Art. 4 Conteggio e scadenza

1 Per il conteggio al datore di lavoro o al lavoratore autonomo si applicano le disposizioni del contratto di affiliazione in vigore.

2 I costi a carico delle persone assicurate vengono addebitati al loro avere di vecchiaia. In caso di uscita dalla fondazione, l'addebito viene effettuato pro rata temporis con valuta al giorno di uscita dalla fondazione. Le remunerazioni ricorrenti vengono addebitate trimestralmente all'avere di vecchiaia. Gli altri costi vengono addebitati al momento della presentazione dei costi alla fondazione. La fondazione può alienare investimenti in cui ha collocato l'avere di vecchiaia della persona assicurata in misura pari agli importi dovuti dalla persona assicurata, in modo da per pareggiare i costi risultanti.

3 I costi addebitati dalla fondazione sono dovuti 30 giorni dopo il conteggio.

Art. 5 Lacune nel Regolamento dei costi

Per i casi particolari per i quali il presente Regolamento dei costi non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della fondazione.

Art. 6 Foro competente e diritto applicabile

Il Regolamento dei costi è soggetto al diritto materiale svizzero. Per tutte le controversie fra la fondazione, i datori di lavoro e gli aventi diritto sono competenti i tribunali ai sensi dell'art. 73 LPP. Il foro competente è Svitto.

Art. 7 Traduzioni

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Art. 8 Modifiche del Regolamento dei costi ed entrata in vigore


1 Il Consiglio di fondazione ha la facoltà, nel quadro delle disposizioni legali e dello scopo della fondazione, di modificare il presente regolamento dei costi in qualsiasi momento.

2 Il presente Regolamento dei costi entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce quello adottato alla costituzione della fondazione.

Luogo, data

Zurigo, 15 dicembre 2021

Consiglio di fondazione di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

X 

Presidente

Martin Wagner

X  09.03.2022

Vicepresidente

Bernhard Heusser